

GR_GERICHTE KSK 2023 104 vom 14. Juni 2024

GR Gerichte, 2024-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2023_104

FR: GR_GERICHTE KSK 2023 104 du 14 juin 2024

IT: GR_GERICHTE KSK 2023 104 del 14 giugno 2024

Regeste

comminatoria di fallimento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Erwägungen

E. 1.1

Nella propria impugnativa, la ricorrente sostiene, innanzitutto, che il credito posto in esecuzione e indicato nella comminatoria di fallimento sia fondato su un “falso e simulato contratto di locazione” il quale sarebbe stato da lei sottoscritto quando ancora il suo amministratore unico era il medesimo della resistente

E. 1.2

Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriba la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]) – è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (sentenze del Tribunale federale 7B.58/2006 del 1° maggio 2006 consid. 2; 7B.136/2005 del 29 settembre 2005 consid. 2; Alexander R. Markus, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (artt. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

E. 1.3

Nel caso di specie, la censura relativa all’esistenza del credito posto in esecuzione sollevata dalla reclamante riguarda una questione di merito, e meglio i rapporti tra ricorrente e resistente e non l’operato dell’UEF. Non spetta tuttavia né a quest’ultimo né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

E. 1.4

La ricorrente non fa dunque valere motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento. Emanando quest’ultima sulla base della decisione di rigetto provvisorio

dell'opposizione – cresciuta in giudicato il 30 agosto 2023 – del 3 agosto 2023 (inc. no. 335.23.73) annessa alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione (act. E.1, G), l'UEF ha agito correttamente (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso, evidentemente infondato. 2. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 3. La presente decisione è emanata dal Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).

E. 3

/ 5 (act. A.1, pag. 2). Essa ritiene, inoltre, che in ragione dell'indicazione di recapito errata inserita dalla resistente nella propria domanda di esecuzione del 14 febbraio 2023 come pure nell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 24 aprile 2023, la quale avrebbe impedito la medesima di ritirare gli atti esecutivi a lei destinati ed impugnare tempestivamente la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione del 3 agosto 2023 (inc. no 335.23.73) rispettivamente inoltrare azione di disconoscimento del debito (act. A.1, pag. 2 e 3), non avrebbe potuto avviare nel frattempo un'azione di disconoscimento del debito. Per questi motivi, la comminatoria di fallimento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 20 settembre 2023 dovrebbe essere annullata.

E. 4

agosto 2023, che non sia stata ritirata entro il termine di giacenza e che sia dunque ritornata al mittente (atti TR). Nonostante il mancato ritiro, essa dev'essere considerata, in virtù della finzione di notificazione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, validamente notificata. Dagli atti risulta infatti l'invio all'indirizzo indicato dalla ricorrente nelle proprie osservazioni del 6 giugno 2023 (D._____) e non, come da lei sostenuto nel ricorso del 23 novembre 2023 (act. A.1, pag. 2), presso la casella postale n. E._____.

E. 5

/ 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.